

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: "Allianz Ultra Impresa - Responsabilità civile dell'impresa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre una copertura assicurativa di responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La copertura assicurativa tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose secondo le Soluzioni di seguito indicate.

La **Soluzione Essential** contiene le seguenti garanzie:

- ✓ Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività;
- ✓ Responsabilità civile per danni da incendio.

La **Soluzione Plus** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Essential, anche la seguente:

- ✓ Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto.

La **Soluzione Premium** contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Plus, anche la seguente:

- ✓ Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro.

La **Soluzione Top** contiene oltre alla garanzia della Soluzione Premium, anche la seguente:

- ✓ Responsabilità civile per malattie professionali.

La Soluzione Top prevede, inoltre, l'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto.

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per l'elenco delle **garanzie aggiuntive e delle garanzie aggiuntive specifiche acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per tutte le garanzie è esclusa la responsabilità per fatti inerenti attività diversa da quella indicata in Scheda di Polizza.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti, franchigie, limiti di indennizzo** il cui valore puntuale è indicato nel DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzia "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività": l'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, **con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada**, salvo il caso di partecipazione a fiere/mostre/mercati/esposizioni, compreso il montaggio/smontaggio di stand e viaggi di affari. Relativamente alla voce di garanzia C) COMMITTENZA AUTO la stessa vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ Garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto": l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ Garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro": l'assicurazione vale per il mondo intero.
- ✓ Garanzia "Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto": l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- **In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Il termine è esteso a 30 giorni in caso di Sinistro relativo alla voce di garanzia J) FARMACIE.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

È possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. È possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.



Come posso disdire la copertura?

- **Diritto di ripensamento:** Il Contraente ha diritto di recedere **entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa**, dandone comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
- **Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale:** nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata **almeno 15 giorni prima della scadenza**. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.
- **Diritto di recesso per poliennalità:** nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata **almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità**.
- **Diritto di recesso in caso di sinistro:** se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di Allianz S.p.A., può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni. **Solo per quanto disciplinato nelle condizioni di assicurazione alla voce di garanzia J) FARMACIE, Allianz S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 del DM 232/2023: a)** non può esercitare il diritto di recesso in caso di denuncia di Sinistro o presentazione di richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante la copertura assicurativa e/o nel periodo di ultrattività della stessa; **b)** può esercitare il diritto di recesso prima della scadenza, solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un Sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per Sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma. Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche ad Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.



Prodotto: "Allianz Ultra Impresa - Responsabilità civile dell'impresa"

08/05/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Per i contenuti di dettaglio di tutte le voci di garanzia disciplinate dalla **Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività**, si rimanda all'art. 2.2.1, pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del premio per durata poliennale: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 7, articolo 7.5 pagina 23 delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le garanzie aggiuntive

Per i contenuti di dettaglio delle singole garanzie, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare Sezione 2:

Garanzia Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi: art. 2.3.1 pag. 10; **Garanzia Responsabilità civile per danni alle cose di terzi movimentate:** art. 2.3.2 pag. 10; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale:** art. 2.3.3 pag. 11 **Garanzia Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto:** art. 2.3.4 pag. 11

Garanzie aggiuntive specifiche (acquistabili solo in relazione alle attività per le quali sono espressamente concedibili)

Per i contenuti di dettaglio delle singole garanzie, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare Sezione 2:

Garanzia Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia: art. 2.4.1 pag. 11; **Garanzia Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per installazioni e contratti d'opera:** art. 2.4.2 pag. 11; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori – installazioni e contratti d'opera:** art. 2.4.3 pag. 11; **Garanzia Retroattività - Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione - installazioni e contratti d'opera:** art. 2.4.4 pag. 12; **Garanzia Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per officine meccaniche, gommisti e autolavaggi:** art. 2.4.5 pag. 12; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli:** art. 2.4.6 pag. 12; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura:** art. 2.4.6 Bis pag. 13; **Garanzia Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo:** art. 2.4.7 pag. 13; **Garanzia Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio:** art. 2.4.8 pag. 13; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da errata erogazione del carburante:** art. 2.4.8 Bis pag. 13; **Garanzia Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale:** art. 2.4.9 pag. 13; **Garanzia Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario:** art. 2.4.10 pag. 13; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da Infiltrazione da acqua piovana:** art. 2.4.11 pag. 13; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori – edilizia:** art. 2.4.12 pag. 14; **Garanzia Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sottotraccia e/o sotterranei:** art. 2.4.13 pag. 14; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno:** art. 2.4.14 pag. 14; **Garanzia Responsabilità civile per i danni da vibrazione e assestamento del terreno in seguito a scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori:** art. 2.4.15 pag. 14; **Garanzia Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori:** art. 2.4.16 pag. 14; **Garanzia Estensione alla Responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi:** art. 2.4.17 pag. 14



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Per tutte le garanzie eccetto per la garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro per cui valgono solo le esclusioni specifiche

La copertura non opera per: veicoli a motore, macchinari, impianti condotti/azionati da persona non abilitata ex Lege minore di 16 anni; prodotti e/o cose dopo la messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti; opere e/o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori; ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto; attività off-shore e rigs; rischi aeronautici nonché quelli subiti da aeromobili; danni da vibrazioni o assestamenti del terreno; danni alle opere in costruzione per le attività edili. **Sono inoltre esclusi i danni alle cose**

	altrui: derivanti da attività presso terzi che si trovino in Ambito lavori e che, per volume e peso, possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento; Oggetto di lavorazione; dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità; che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del codice civile; trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate; punitivi di qualsiasi natura; verificatisi a causa o per effetto di epidemie o pandemie; derivanti, conseguenti, correlati a qualunque responsabilità nello svolgimento di servizi e prestazioni mediche, assistenziali, infermieristiche e fisioterapiche in genere, rientranti nell'ambito sanitario. La copertura non opera inoltre per: la responsabilità dovuta o connessa all'uso di nanotecnologia. Per i Danni da prodotti somministrati o venduti sono esclusi i danni: derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato; riconducibili a modifiche intenzionali del venditore/distributore sul prodotto. Per i Danni a cose di terzi in consegna e custodia sono esclusi i danni: da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso; alle cose strumento di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione anche finanziaria; ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture; a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e/o della Manodopera distaccata e dei clienti. Per il settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli" sono esclusi i danni dovuti a: lavaggio e/o pulitura di veicoli; errata erogazione a veicoli sotto rifornimento; spostamento di veicoli per i soli danni al veicolo spostato; vizio del prodotto per i carburanti. Solo per l'Assicurato Farmacia, in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti di Allianz S.p.A. ai sensi dell'art 12 della legge n. 24/2017, Allianz S.p.A. può opporre solo le seguenti eccezioni: danni derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto di quanto disciplinato nelle condizioni di assicurazione; fatti generatori di responsabilità in capo alla Farmacia assicurata; richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi espressamente disciplinati nelle condizioni di assicurazione; applicazione di eventuali limitazioni (es. Franchigia, Scoperto); mancato pagamento del premio.
	Per tutte le garanzie eccetto per la garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" e per la garanzia "Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi" limitatamente al punto d) sottoindicato. Non sono considerati terzi e la garanzia non opera per: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato. Non è inoltre considerato terzo qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, nonché gli amministratori delle medesime; c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi.
	Garanzia Responsabilità civile per malattie professionali Non opera per: soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della copertura o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente a tale data; malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing; Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato; Manodopera distaccata; silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e campi elettromagnetici; malattie professionali conseguenti a 1) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge; 2) intenzionale mancata prevenzione del danno, omesse riparazioni, adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni.
	Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate Non opera per i danni: alle cose trasportate; rientranti nelle disposizioni della RCA; subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo con mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.
	Garanzia Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto Non opera per i danni agli stessi mezzi aerei a pilotaggio remoto.
	Garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia Non opera per: denaro; titoli di credito; carte valori; preziosi; veicoli a motore e natanti e quanto in essi contenuto.
	Garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori – installazioni e contratti d'opera Non opera per i danni: ad impianti, attrezzature, cose installate, riparate, mantenute Oggetto di lavorazione e le spese per la sostituzione o la riparazione delle stesse; da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinati; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; relativi allo svolgimento di attività di riparazione di cicli, acceleratori di andatura, veicoli e natanti; concernenti attività edili.
	Garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - edilizia Non opera per i danni da Infiltrazione
	Garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale Non opera per i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.
	Garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario Non opera per i danni: capi di vestiario in pelle; pellicce.
	Garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni da vibrazione e assestamento del terreno in seguito a scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori Non opera per i danni a condutture e/o impianti sotterranei in genere; alle opere stesse.
	Garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli Non opera per i danni causati a terzi da cicli e acceleratori di andatura sottoposti a riparazione, revisione, manutenzione.
	Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (non valido per la garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro per cui valgono solo le esclusioni specifiche) Non opera per: trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile; inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; umidità, stillicidio, e insalubrità dei locali; Infiltrazione, umidità, stillicidio conseguenza di eventi atmosferici; proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione; proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili; furto; lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera dopo l'esecuzione dei lavori; detenzione e impiego di esplosivi; smarrimento ed errata consegna; utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o prodotti che li contengono; interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali; da cedimento e franamento del terreno; ascrivibili all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ascrivibili all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici. Sono inoltre esclusi i danni: causati alle condutture e/o agli impianti sotterranei/sottotraccia in genere, nonché tutti quelli da essi conseguenti; derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata.	
Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro Non opera per i danni: alle malattie professionali che colpiscono i Prestatori di lavoro; all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati; derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. La copertura non opera inoltre per: la responsabilità dovuta o connessa all'uso di nanotecnologia	
Limiti di copertura della garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli Non opera per i danni: subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e dalle persone non considerate terzi; da mancato uso/disponibilità del veicolo a motore; da vizio o difetto originario dei prodotti; inerenti biciclette, monopattini e acceleratori di andatura;	
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura Non opera per i danni: subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e dalle persone non considerate terzi; da mancato uso o disponibilità del mezzo; da vizio o difetto originario dei prodotti; inerenti veicoli diversi da biciclette, monopattini e acceleratori di andatura.	
Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo	
Estensione territoriale a U.S.A e Canada per viaggi d'affari, mostre, fiere ed esposizioni	Limite di indennizzo euro 500.000; scoperto 10%, minimo euro 5000, massimo euro 25.000
Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività	
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività	Franchigia Frontale per attività non edilizia a scelta fra euro 250, 500,750, 1000, 1500 determinata in sede di stipulazione; franchigia specifica edilizia pesante euro 1500 danni a cose; edilizia non pesante euro 1500 danni ai fabbricati e 250 danni ad altre cose
Danni da lavoro svolto presso terzi	Scoperto danni a cose 10%, minimo di euro 250 (settori non edili); 250 danni a cose/1.500 danni ai fabbricati (edilizia, edilizia non pesante); 1500 danni a cose (edilizia, edilizia non pesante); 1500 danni a cose/2.500 danni a fabbricati (attività di costruzione strade)
Danni da spargimento d'acqua derivanti da conduzione	Scoperto 10%, minimo euro 500, massimo euro 25.000
Committenza auto	Limite di indennizzo euro 150.000 o 500.000 in base al massimale scelto per la garanzia Responsabilità civile dell'esercizio; franchigia euro 250
Danni ai veicoli di terzi durante le operazioni di carico e scarico anche presso terzi	Limite di indennizzo euro 150.000; franchigia euro 250
Danni ai veicoli, cicli e motocicli in consegna e/o custodia e/o sottoposti a lavori di manutenzione o riparazione	Scoperto 10%, minimo euro 250 per veicolo, massimo euro 25.000
Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e /o cani	Franchigia euro 250
Danni subiti da veicoli derivanti da caduta dal ponte di sollevamento	Limite di indennizzo euro 50.000; scoperto 10%, minimo euro 250 , massimo euro 25.000
Danni da furto agevolati da ponteggi	Limite di indennizzo euro 50.000; scoperto 10%, minimo euro 500, massimo euro 25.000
Garanzia Responsabilità civile per danni da incendio	
Responsabilità civile per danni da incendio	Franchigia Frontale a scelta fra euro 250, 500,750, 1000, 1500 determinata in sede di stipulazione
Danni da incendio presso terzi causato da cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo a scelta tra euro 50.000, 150.000, 250.000, 500.000, 1.000.000 determinato in sede di stipulazione
Garanzia Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto	
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito fognature	Scoperto 10%, minimo euro 500, massimo euro 25.000
Garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro	
Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro	Franchigia relativa per invalidità permanente a scelta tra 0% e 6% determinata in sede di stipulazione
Garanzie aggiuntive	

Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi	Scoperto 10%, minimo euro 500 o 1500 in base al massimale scelto per la garanzia Responsabilità civile dell'esercizio, massimo euro 25.000
Responsabilità civile per danni alle cose di terzi movimentate	Scoperto 10%, minimo euro 250, massimo euro 25.000
Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale	Scoperto 10%, minimo euro 2500, massimo euro 25.000
Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto	Scoperto 10%, minimo euro 1.500 (per danni a cose), massimo euro 25.000
Garanzie aggiuntive specifiche	
Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia	Limite di indennizzo (per cliente/per sinistro) a scelta tra euro 500/5.000, 1.000/10.000, 1.500/15.000 determinato in sede di stipulazione; franchigia euro 50
Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - installazioni e contratti d'opera; Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli; Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura; Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale; Retroattività - Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - installazioni e contratti d'opera	Scoperto 10%, minimo euro 250, massimo euro 25.000
Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo	Limite di indennizzo euro 15.000; scoperto 10%, minimo euro 250, massimo euro 25.000
Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio	Scoperto 10%, minimo pari a euro 350 per veicolo, massimo euro 25.000
Responsabilità civile per i danni da errata erogazione del carburante; Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per installazioni e contratti d'opera; Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per officine meccaniche, gommisti e autolavaggi	Franchigia euro 500
Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario	Limite di indennizzo 10% massimale garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività, massimo euro 100.000; limite di indennizzo per capo di vestiario euro 1000; scoperto 10%, minimo euro 250
Responsabilità civile per i danni da infiltrazione per acqua piovana	Franchigia euro 1.500
Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sottotraccia e/o sotterranei	Scoperto 10%, minimo euro 250, massimo euro 25.000
Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno	Scoperto 10%, minimo euro 250 danni a cose /1.500 danni a fabbricati
Responsabilità civile per i danni da vibrazione e assestamento del terreno in seguito a scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori; Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - edilizia	Scoperto 10%, minimo euro 1.500 (per danni a cose), massimo euro 25.000
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese, con fatturato annuo alla sottoscrizione fino a 4.000.000 €, operanti nei settori commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, commercio di veicoli, intermediari del commercio, depositi commerciali, ristorazione, aziende manifatturiere, servizi ed edilizia e che, sulla base della Soluzione scelta, vogliono tutelarsi in caso di richieste di risarcimento per danni derivanti dall'esercizio dell'attività, danni da incendio, danni legati alla proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività, danni da incendio ai locali presi in affitto, infortuni dei prestatori di lavoro, malattie professionali. Sono assicurabili le persone giuridiche con stabilimento d'impresa nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano.	
 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%.	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, se le Parti sono in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, PAGAMENTO DEI PREMI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz ULTRA Impresa

Responsabilità Civile dell'Impresa

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 937 - 08/05/2026

Il prodotto è conforme alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, che costituiscono l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Ambito lavori: volume di spazio, delimitato da elementi fisici o non delimitato affatto, entro il quale si concentra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la cui ampiezza è determinata dal raggio di manovra dell'addetto o degli strumenti/macchinari utilizzati in relazione alla specifica attività lavorativa svolta.

Assicurato: il soggetto identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. **Esclusivamente in relazione a** quanto disciplinato alla lettera J) Farmacie di cui all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", rientrano nella presente definizione i singoli esercenti la professione sanitaria che collaborano a qualsiasi titolo con la Farmacia in veste di ausiliari, nel rispetto delle normative vigenti.

Attività accessorie, complementari, collaterali: le attività che non sono inerenti all'Attività dichiarata, quali ad esempio:

- Approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;
- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - esclusa quella professionale - dei sanitari e degli addetti al servizio;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate dall'Assicurato e indicate nella Scheda di Polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Epidemia: elevata diffusione, ben limitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di un'ampia collettività di individui.

Evento Cyber: per Evento Cyber si intende:

- violazione della privacy e dei dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico.
- violazione del sistema informatico: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi.

Farmacia: impresa o esercizio commerciale integrato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed autorizzata all'erogazione di medicinali e/o prodotti sanitari ed ogni altra prestazione di Assistenza sanitaria così come previsto dalla legge. (Sono incluse, a titolo esemplificativo, la Farmacia comunale, la Farmacia urbana, la Farmacia rurale e la Farmacia veterinaria).

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, ove espressamente prevista.

Franchigia frontale: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, applicata a qualsiasi danno risarcibile a termini della presente copertura assicurativa, tranne sulle garanzie che, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono prestate con uno Scoperto o una Franchigia propria.

Glossario

Franchigia relativa: (applicabile alla garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro): la percentuale, al di sotto della quale non viene riconosciuto alcun indennizzo da parte di Allianz S.p.A. e che, se superata, dà diritto ad un indennizzo integrale.

Infiltrazione: il passaggio di liquidi tra due ambienti separati da una barriera, causata da fessurazione e/o porosità dell'elemento di separazione, fenomeni osmotici.

Indennizzo: la somma dovuta da Allianz S.p.A. in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da Allianz S.p.A. entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A. nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Manodopera distaccata: la manodopera che l'Assicurato, in qualità di azienda distaccataria, riceve temporaneamente in distacco ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 276/2003.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A. per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Oggetto di lavorazione: la cosa nella sua interezza, o le sue componenti se è formata da più elementi/parti, che sono oggetto della prestazione contrattuale e sulla/e quale/i si eseguono i lavori. Sono oggetto di lavorazione anche gli elementi/parti le cose o le parti delle cose su cui è necessario un intervento diretto per lavori preparatori o di ultimazione, imprescindibili per l'adempimento della prestazione stessa, anche se tali cose o parti di cose non sono oggetto della prestazione contrattuale.

Pandemia: la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente ad Allianz S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, anche se distaccati temporaneamente presso altra azienda ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 276/2003 e successive modifiche e integrazioni. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro anche gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti, i corsisti nonché i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative. Sono esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Responsabilità civile dell'impresa", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Sinistro: per le garanzie "Responsabilità Civile per malattie professionali", "Retroattività – Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione – installazioni e contratti d'opera" la richiesta di risarcimento danni presentata all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Sinistro: esclusivamente in relazione a quanto disciplinato alla lettera J) Farmacie di cui all'art. 2.2.1

"Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" la richiesta di risarcimento danni presentata durante il Periodo di assicurazione o di eventuale ultrattività, espressamente richiesta dall'Assicurato:

- all'Assicurato stesso;
- oppure direttamente ad Allianz S.p.A. da parte del terzo danneggiato in caso di azione diretta ai sensi dell'art 12 della legge n. 24/2017.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Ubicazione: l'insediamento in cui si svolge l'Attività dichiarata. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'art. 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire il fabbricato e/o i locali in cui si svolge l'Attività dichiarata, inclusi giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici;
- i locali che non costituiscano pertinenze, **sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.**

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE

PAG. 5

- Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e le relative soluzioni
- Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz Ultra

2. CHE COSA E' ASSICURATO

PAG. 5

- Art. 2.1 – Cosa assicuriamo
- Art. 2.2 – Le garanzie base
 - Art. 2.2.1 – Responsabilità civile dell'esercizio
 - Art. 2.2.2 – Responsabilità civile per danni da incendio
 - Art. 2.2.3 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto
 - Art. 2.2.4 – Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro
 - Art. 2.2.5 – Responsabilità civile per malattie professionali
- Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive
 - Art. 2.3.1 – Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi
 - Art. 2.3.2 – Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate
 - Art. 2.3.3 – Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale
 - Art. 2.3.4 – Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto
- Art. 2.4 – Le garanzie aggiuntive specifiche
 - Art. 2.4.1 – Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia
 - Art. 2.4.2 – Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per installazioni e contratti d'opera
 - Art. 2.4.3 – Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - installazioni e contratti d'opera
 - Art. 2.4.4 – Retroattività - Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione - installazioni e contratti d'opera
 - Art. 2.4.5 – Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per officine meccaniche, gommisti e autolavaggi
 - Art. 2.4.6 – Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli
 - Art. 2.4.6 bis – Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura
 - Art. 2.4.7 – Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo
 - Art. 2.4.8 – Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio
 - Art. 2.4.8 bis – Responsabilità civile per i danni da errata erogazione del carburante
 - Art. 2.4.9 – Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale
 - Art. 2.4.10 – Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario
 - Art. 2.4.11 – Responsabilità civile per i danni da Infiltrazione da acqua piovana
 - Art. 2.4.12 – Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - edilizia
 - Art. 2.4.13 – Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sottotraccia e/o sotterranei
 - Art. 2.4.14 – Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno
 - Art. 2.4.15 – Responsabilità civile per i danni da vibrazione e assestamento del terreno in seguito a scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori
 - Art. 2.4.16 – Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori
 - Art. 2.4.17 – Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

PAG. 15

- Art. 3.1 – Rischi esclusi per tutte le garanzie
- Art. 3.2 – Persone non considerate terzi
- Art. 3.3 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per malattie professionali
- Art. 3.4 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate
- Art. 3.5 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia
- Art. 3.6 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - installazioni e contratti d'opera

Condizioni di assicurazione

- Art. 3.6 bis – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - edilizia
- Art. 3.7 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale
- Art. 3.8 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario
- Art. 3.9 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni da vibrazione e assestamento del terreno in seguito a scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori
- Art. 3.10 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli

4. LIMITI DI COPERTURA

PAG. 18

- Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie
- Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro
- Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli.
- Art. 4.3 bis – Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

PAG. 19

- Art. 5.1 – Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività
- Art. 5.2 – Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto
- Art. 5.3 – Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile Responsabilità civile per infortuni dei
- Art. 5.4 – Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

PAG. 20

- Art. 6.1 – Obblighi
- Art. 6.2 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza
- Art. 6.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
- Art. 6.4 – Regola proporzionale garanzia Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori

7. PREMI

PAG. 21

- Art. 7.1 – Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio
- Art. 7.2 – Calcolo, anticipazione e regolazione premio
- Art. 7.3 – Pagamento del Premio
- Art. 7.4 – Adeguamento automatico annuale
- Art. 7.5 – Riduzione di Premio per durata poliennale
- Art. 7.6 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

PAG. 23

- Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio
- Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio
- Art. 8.2.a – Tacito rinnovo
- Art. 8.2b – Tacito rinnovo
- Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo
- Art. 8.4 – Recesso in caso di sinistro
- Art. 8.5 – Diritto di ripensamento

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

PAG. 25

- Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori
- Art. 9.3 – Aggravamento del rischio
- Art. 9.4 – Diminuzione del rischio
- Art. 9.5 – Oneri fiscali
- Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
- Art. 9.7 – Clausola broker
- Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e la relativa Soluzione

L'Ambito di rischio **"Responsabilità civile dell'impresa"** è costituito da quattro Soluzioni, diverse, alternative fra loro, composte dalle combinazioni di garanzie crescenti che seguono:

- **Essential:** composta dalle garanzie "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" e "Responsabilità civile per danni da incendio";
- **Plus:** composta dalle garanzie della Soluzione "Essential" e, in aggiunta, dalla garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto";
- **Premium:** composta dalle garanzie della Soluzione "Plus" e, in aggiunta, dalla garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro";
- **Top:** composta dalle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, dalla garanzia "Responsabilità civile per malattie professionali". La presente Soluzione prevede, inoltre, rispetto alle altre Soluzioni, l'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.

La Soluzione scelta dal Contraente può essere arricchita selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all'art. 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Inoltre, la Soluzione scelta può essere ulteriormente arricchita con le garanzie aggiuntive specifiche disciplinate all'art. 2.4 "Le garanzie aggiuntive specifiche" e seguenti, selezionabili solo in relazione all'attività svolta.

Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz ULTRA

Allianz S.p.A. si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz ULTRA**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo ed ove ritenuto possibile, le esigenze della propria clientela. Il documento **"Allianz ULTRA: Regole di funzionamento e caratteristiche generali"** (di seguito **"Regolamento"**), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo Allianz ULTRA.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel **"Regolamento"**, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le Condizioni di assicurazione che seguono contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al **"Regolamento"** nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA È ASSICURATO

In questa sezione è descritto l'ambito di operatività della copertura e le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive **sono descritti i rischi esclusi, le limitazioni di copertura e le altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato e opera entro i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con gli Scoperti, le Franchigie, la Franchigia frontale e i Limiti di indennizzo concordati al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 2.1 – Cosa assicuriamo

La copertura assicurativa tiene indenne l'Assicurato, identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, di quanto è tenuto a pagare, in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a quanto disciplinato dagli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti e 2.4 "Le garanzie aggiuntive specifiche". La copertura vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.

Art. 2.2 – Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, operano le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.2.1 – Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Allianz S.p.A. tiene indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro che si è verificato in relazione ai rischi che derivano dall'esercizio dell'Attività dichiarata.

La copertura comprende la responsabilità civile che deriva:

1. dalla conduzione, su tutto il territorio nazionale, dei fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione **che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;**
2. dai danni da spargimento d'acqua relativi alla conduzione dei fabbricati/ locali indicati al punto 1. che **non derivano** da rotture di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
3. dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati/ locali indicati al punto 1.
4. dalla committenza dei lavori di manutenzione sia ordinaria, sia diversa dall'ordinaria, relativi ai fabbricati/locali indicati al punto 1 **a condizione che i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, inclusa l'eventuale nomina dei soggetti identificati dalla stessa (ad esempio responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, etc).**

Sono comprese nella copertura anche tutte le Attività accessorie, complementari e collaterali, così come definite nel Glossario e disciplinate alla lettera l) Attività accessorie, complementari, collaterali di questo articolo.

La copertura si estende, inoltre, a:

A) Dolo dei prestatori di lavoro

Allianz S.p.A. tiene indenne l'Assicurato per i danni dolosamente causati a terzi dalle persone delle quali lo stesso deve rispondere.

B) Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per i danni involontariamente causati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi i Prestatori di lavoro e/o la Manodopera distaccata, **in caso di loro morte o lesioni personali gravi o gravissime (articolo 583 codice penale); restano escluse le malattie professionali.**

In caso di Sinistro, se viene accertata la corresponsabilità tra Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata, il Massimale assicurato rappresenta il limite di indennizzo per Periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

C) Committenza auto

La copertura assicurativa opera anche, come previsto dall' articolo 2049 codice civile, per i danni causati a terzi dai Prestatori di lavoro e/o dalla Manodopera distaccata, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia opera anche per la morte e le lesioni personali delle persone trasportate, sempre che il trasporto di persone è permesso dalla legge.

La garanzia opera solo se le autovetture, i motocicli, i ciclomotori e i natanti non sono:

- **di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato;**
- **intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) all'Assicurato;**
- **dati in locazione all'Assicurato.**

La garanzia opera a "secondo rischio" e **solo a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore della polizza di responsabilità civile obbligatoria RC Auto; la garanzia opera entro il limite di Indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.**

Nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile obbligatoria RC Auto non copre il Sinistro, **la garanzia opera a "primo rischio"** e cioè immediatamente e integralmente, nei termini e alle condizioni previste da questa copertura.

D) Danni da lavoro svolto presso terzi

La copertura assicurativa opera anche per i danni che derivano dallo svolgimento dell'Attività dichiarata, quando è svolta presso terzi.

Condizioni di assicurazione

E) Azioni di rivalsa INPS o ISS

La copertura assicurativa opera anche per le azioni di rivalsa intraprese:

- dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 222/1984 e successive modifiche/ integrazioni;
- dall'ISS Istituto di Sicurezza Sociale -per le imprese che esercitano la propria attività sul territorio della Repubblica di San Marino- ai sensi dell'art. 65 della legge 15/1983 e successive modifiche/integrazioni.

Sono escluse le azioni di regresso e di surroga intraprese da enti diversi.

F) Danni da prodotti somministrati o venduti

La copertura assicurativa opera anche per i danni da smercio causati dai prodotti somministrati o venduti **entro un anno dalla consegna** e, comunque, **entro il Periodo di assicurazione**.

Per i soli generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti anche presso terzi, la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i prodotti alimentari la garanzia **opera** solo se l'Assicurato è in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche/ integrazioni, relative alle norme generali di igiene e alle modalità di verifica del rispetto di queste norme.

G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia

A parziale deroga dell'art. 3.1 – “Rischi esclusi **per tutte le garanzie** lettera l), la copertura assicurativa opera anche per i danni a cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna e che, quindi, custodisce ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1177 codice civile.

Se l'Assicurato svolge una delle seguenti attività:

- commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli;
- gommista, autolavaggio, autorimessa e garage;

sono compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli fatta eccezione per l'Oggetto di lavorazione; quest'ultima limitazione non si applica ai veicoli danneggiati a seguito di caduta dal ponte di sollevamento.

H) Le attività edili

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 3.1 – “Rischi esclusi **per tutte le garanzie**” lettera c) e 4.1 - “Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**” lettere g), h), j) e se l'Assicurato esercita la sua attività nel campo dell'“Edilizia”, la copertura opera anche per:

- i danni causati dalle opere eseguite che si sono verificati una volta terminati i lavori, ma non oltre 30 giorni da quando le opere possono essere utilizzate e sono aperte al pubblico. Per le opere eseguite in più fasi e per le quali può essere identificato il compimento di ciascuna fase, non si valuta la realizzazione dell'intera opera, ma di ogni singola fase che si considera compiuta al termine del ciclo di lavori che la riguardano;
- la detenzione o impiego autorizzato di esplosivi. I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle cose in essi contenute e alle opere in genere sono compresi **solo se si verificano oltre il raggio di 100 metri dal “fornello di mina”, cioè dalle cavità approntate per essere riempite di esplosivi**;
- i danni derivanti da furto, dei quali l'Assicurato risponde per legge, causati a terzi da parte di persone che hanno utilizzato impalcature e ponteggi per commettere il furto.
- i danni derivanti dall'esecuzione di lavori straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati occupati

I) Attività accessorie, complementari, collaterali

A maggior dettaglio di quanto definito nel Glossario, si precisa che se per lo svolgimento di queste attività vengono utilizzati veicoli a motore e/o dispositivi meccanici sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto di terzi, verificatisi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di queste operazioni. Restano, comunque, **esclusi i danni dovuti a Incendio, Furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso**.

J) Farmacie

La copertura opera anche per i danni:

- 1) derivanti, conseguenti, correlati-direttamente o indirettamente- alla responsabilità civile della Farmacia e che si verificano in occasione dello svolgimento dei servizi sanitari per i quali è autorizzata, e prestazioni mediche, assistenziali, infermieristiche e fisioterapiche in genere, rientranti nell'ambito sanitario. La presente garanzia è fornita in deroga a quanto disciplinato all'art. 3.1 - “Rischi esclusi **per tutte le garanzie**” lettera o) e lettera p) ed opera anche a garanzia della responsabilità civile extracontrattuale che ricorre

Condizioni di assicurazione

direttamente in capo ai singoli esercenti la professione sanitaria che collaborano a qualsiasi titolo, nel rispetto delle normative vigenti, in veste di ausiliari con la Farmacia. La copertura opera anche per i danni imputabili alla Farmacia causati dai prodotti galenici di produzione propria (i medicinali preparati dal farmacista nel laboratorio della Farmacia); la copertura è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto in deroga a quanto disciplinato all'art. 3.1 "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**" lettera b). La copertura opera in conformità delle disposizioni contenute nella Legge 8 marzo 2017 n. 24 - "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (cosiddetta Legge Gelli – Bianco) e nel Decreto Ministeriale n.232 del 15 Dicembre 2023, inerente alla disciplina dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie;

- 2) derivanti dalla violazione dei doveri professionali previsti in capo alla Farmacia assicurata dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27/07/1934, DPR n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009 e loro successive modifiche o integrazioni.

La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate **per la prima volta all'Assicurato, o direttamente ad Allianz S.p.A. in caso di azione diretta del terzo danneggiato ai sensi dell'art 12 della legge n. 24/2017**, durante il Periodo di assicurazione se il comportamento colposo si è verificato in uno di questi momenti:

- durante il Periodo di assicurazione;
- nel corso dei 10 anni precedenti alla data di inizio dell'operatività di questa copertura.

Questa estensione non opera per i danni in relazione ai quali **l'Assicurato ha ricevuto, prima di sottoscrivere la presente copertura, richieste di risarcimento e/o comunque in relazione a eventi dannosi di cui era o avrebbe dovuto essere già a conoscenza alla data di stipula dell'assicurazione**

In caso di cessazione definitiva durante il Periodo di assicurazione dell'attività dell'esercente la professione sanitaria che collabora a qualsiasi titolo, nel rispetto delle normative vigenti, in veste di ausiliario con la Farmacia, può essere richiesto un periodo di ultrattività della garanzia a tutela della responsabilità extracontrattuale dello stesso esercente per le richieste di risarcimento presentate **per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità che si sono verificati nel Periodo di assicurazione**, incluso il periodo di retroattività della copertura di cui al comma precedente. In tal caso Allianz S.p.A. procede all'emissione di apposita e specifica appendice, previo pagamento del premio concordato in sede di emissione della stessa.

L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta e prevede, per tutta la sua durata, un massimale pari a quello della copertura in corso al momento della cessazione dell'attività.

In caso di azione diretta da parte del terzo danneggiato nei suoi confronti, Allianz S.p.A **può opporre allo stesso esclusivamente le eccezioni** espressamente previste dall'art. 8 del DM 232/2023 e disciplinate all'art. 3.1 "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**" lettera r) **Allianz S.p.A ha comunque diritto, in questi casi, di rivalersi verso l'Assicurato nel rispetto dei limiti di legge.**

Si precisa infine che, se sussiste la responsabilità solidale con altri condebitori per la Farmacia assicurata e/o gli esercenti la professione sanitaria che collaborano a qualsiasi titolo, nel rispetto delle normative vigenti, in veste di ausiliari con la Farmacia, Allianz S.p.A risponde per l'intero fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Allianz S.p.A. ha comunque diritto di regresso pro quota nei confronti degli eventuali condebitori solidali dell'Assicurato in via di surrogazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2055 e 1916 del Codice civile, nonché dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 232/2023.

In ogni caso, Allianz S.p.A. ha il diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 9 della L. 24/2017 e dell'art. 1916 c.c.

K) Proprietà e utilizzo di carrelli elevatori non immatricolati

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 – "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**" lettera e) la copertura opera in relazione alla proprietà, detenzione e utilizzo di carrelli elevatori non immatricolati, che operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini e depositi in base a quanto previsto dall'art. 122-bis, co. 1-bis, D.Lgs. 209/2006.

Nel caso in cui per i suddetti carrelli elevatori esista specifica copertura di responsabilità civile, la presente copertura opera a "secondo rischio" e solo a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore della polizza di responsabilità civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.2.2 – Responsabilità civile per danni da incendio *(Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)*

Questa garanzia opera per i danni a cose di terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui tenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali nei quali si svolge l'Attività dichiarata.

La copertura è estesa a:

A) Danni da incendio presso terzi causato da cose dell'Assicurato

La copertura opera per i danni a cose di terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, avvenuti presso terzi.

Art. 2.2.3 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto *(Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)*

Se l'Assicurato è il proprietario del fabbricato/i o dei locali in cui si svolge l'Attività dichiarata, la copertura opera per la responsabilità civile che deriva da:

1. proprietà, su tutto il territorio nazionale, dei fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione **che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;**
2. danni da spargimento d'acqua che derivano **solo da rotture** accidentali di impianti **da rigurgito** di fognature relativi ai fabbricati/locali indicati al punto 1;
3. lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati o locali indicati al punto 1 **a condizione che i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;**
4. dalla committenza dei lavori di manutenzione sia ordinaria, sia diversa dall'ordinaria relativi ai fabbricati/locali indicati al punto 1 **a condizione che i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, inclusa l'eventuale nomina dei soggetti identificati dalla stessa (ad esempio responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, etc).**

La responsabilità civile della proprietà del fabbricato opera per:

- l'Assicurato;
- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato.

Se l'Assicurato è affittuario del fabbricato/i o dei locali in cui si svolge l'Attività dichiarata la garanzia opera per i danni da incendio, esplosione, implosione e scoppio causati al fabbricato o ai locali presi in affitto, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 – “Rischi esclusi per tutte le garanzie” al punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia. La garanzia opera a “secondo rischio”, solo a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi di eventuale altra copertura per il medesimo rischio. Se tale altra copertura non copre il Sinistro, la presente garanzia opera a “primo rischio” e cioè immediatamente e integralmente, nei termini e alle condizioni previste da questa copertura.

Art. 2.2.4 – Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro *(Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)*

Allianz S.p.A. tiene indenne l'Assicurato da quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro/Manodopera distaccata, di cui è ritenuto civilmente responsabile ai sensi di legge/codice civile in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La copertura opera solo se l'Assicurato è in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti:

- dell'assicurazione obbligatoria INAIL o ISS -Istituto di Sicurezza Sociale- quest'ultimo **per le imprese** che esercitano la propria attività sul territorio della Repubblica di San Marino;
- delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La copertura opera anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.

La garanzia opera per le azioni di regresso e di surroga esercitate solo da:

- INAIL e/o INPS;
- ISS per le imprese che esercitano la propria attività sul territorio della Repubblica di San Marino, **esclusa l'azione di rivalsa per il recupero di spese di ospedalità.**

La garanzia opera anche in caso di interpretazione non corretta delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL o ISS e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, **sempre che l'interpretazione sbagliata non dipenda da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.**

La garanzia opera con la Franchigia relativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

In caso di rivalsa da parte dell'INAIL o dell'ISS per il recupero delle somme pagate all'infortunato o i suoi aventi causa, Allianz S.p.A. risponde nel limite del Massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.2.5 – Responsabilità civile per malattie professionali (*Valido per la Soluzione "Top"*)

In deroga a quanto previsto all'art. 4.2. – "Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro**" lettera a), la copertura opera per le malattie professionali:

- riconosciute dall'INAIL o dall'ISS per le imprese che esercitano la propria attività sul territorio della Repubblica di San Marino;
- per le quali è stata riconosciuta la causa di lavoro da un medico qualificato o in forza di una sentenza della magistratura.

La garanzia opera a condizione che le malattie si manifestino in data successiva a quella di inizio dell'operatività di questa garanzia.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1917 codice civile, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione se il comportamento colposo si è verificato in uno di questi momenti:

- durante il Periodo di assicurazione;
- non prima dei 2 anni precedenti la data di operatività di questa copertura.

Questa estensione opera **solo se l'Assicurato non ha ricevuto, prima di sottoscrivere la presente copertura, richieste di risarcimento e/o non è a conoscenza di situazioni che possono portare a richieste di risarcimento.**

La copertura opera anche per le richieste di risarcimento che possono arrivare dopo la data di scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. **Questa estensione di copertura opera solo se le malattie professionali si sono manifestate entro i sei mesi successivi:**

- alla cessazione della copertura;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, se questo termina prima della scadenza della copertura.

Se i comportamenti colposi si protraggono nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Il massimale della garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" rappresenta la massima esposizione di Allianz S.p.A. anche in caso di più sinistri, avvenuti in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, causati dallo stesso tipo di malattia professionale che si è manifestata.

Questa garanzia opera anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione, che derivano da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia di una polizza precedente, nei casi in cui la presente copertura:

- a) sostituisce, senza interruzione di continuità, altra copertura emessa da Allianz S.p.A. per lo stesso rischio;
- b) determina, sempre senza interruzione di continuità, la prosecuzione assicurativa in caso di polizza stipulata con altra compagnia per lo stesso rischio.

In entrambi i casi, si applicano le condizioni della presente copertura assicurativa.

Nel caso previsto dalla lettera b), l'Assicurato deve provare l'esistenza e la regolarità amministrativa della copertura, stipulata con altra compagnia per lo stesso rischio; in caso contrario, questa estensione di garanzia non opera.

Allianz S.p.A. ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato che **deve permettere** il libero accesso e **deve fornire** le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive (*Selezionabili per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Le garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo e operano solo se sono richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 – Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi

In deroga all'art. 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera m) e a parziale deroga della lettera p), in relazione ai danni conseguenti di natura patrimoniale, la copertura opera per i danni a terzi che derivano da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, solo se sono conseguenti a un Sinistro indennizzabile.

Art. 2.3.2 – Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate

In deroga all'art. 3.1 – "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**" lettera m) e lettera j), la copertura opera per i danni subiti dalle cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.

Se l'Assicurato svolge una di queste attività:

Condizioni di assicurazione

- commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli;
- gommista, autolavaggio, autorimessa e garage;

la copertura opera anche per i danni dovuti a spostamento di veicoli, per la sola parte relativa al veicolo oggetto dello spostamento, a parziale deroga dell'art. 3.1 – “Rischi esclusi **per tutte le garanzie**” punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia.

Art. 2.3.3 – Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale

A parziale dell'art. 4.1 – “Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**” lettera c) la copertura vale per i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite **solo a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture**.

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che derivano da una rottura accidentale di impianti o condutture, ma sono conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

Art. 2.3.4 – Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto

A parziale deroga dell'art. 3.1 – “Rischi esclusi per **tutte le garanzie**” lettera f), la copertura opera per i danni a terzi avvenuti in relazione all'utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto, **solo se i mezzi:**

- appartengono alla categoria cosiddetta “OPEN”, sottocategoria A1, così come identificati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e successive modifiche e integrazioni;
- sono impiegati in modo funzionale/strumentale allo svolgimento dell'Attività dichiarata.

La garanzia opera a condizione che i suddetti mezzi siano utilizzati nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia. Sono comunque esclusi i danni agli stessi mezzi aerei a pilotaggio remoto.

Art. 2.4 – Le garanzie aggiuntive specifiche (*Selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”*)

Le garanzie aggiuntive specifiche possono essere scelte dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo per le attività che possono acquistarle e operano solo se sono richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.4.1 – Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia

In deroga all'art. 3.1 “Rischi esclusi per **tutte le garanzie**” lettera l) e art. 4.1- “Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**” lettera g), la copertura opera per la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del codice civile e per i danni derivanti da furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate e non consegnate all'Assicurato.

Art. 2.4.2 – Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per installazioni e contratti d'opera

In deroga all'art. 3.1- “Rischi esclusi per **tutte le garanzie**” lettera j) la copertura opera per i danni subiti dalle cose di terzi, o loro parti, che sono oggetto di lavorazione in quanto inerente alla prestazione contrattuale dell'Assicurato.

Art. 2.4.3 – Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - installazioni e contratti d'opera

In deroga all'art. 3.1 “Rischi esclusi per **tutte le garanzie**” lettera c) e art. 4.1- “Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**” lettera i) la copertura opera per la responsabilità civile dell'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o cose, anche se da lui non installati e opera per danni causati a terzi dagli impianti o dalle cose installati, mantenuti o riparati

Qualora la copertura operi in relazione **alle attività disciplinate dall'art. 1 del decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008** (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990), e successive modifiche/integrazioni, **l'Assicurato deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del decreto.**

Resta **sempre escluso l'Oggetto di lavorazione**, salvo il caso in cui sia stata acquistata la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 2.4.2 “Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per installazioni e contratti d'opera”, richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

La garanzia opera per i lavori eseguiti e per i danni che si manifestano:

- durante l'operatività del Periodo di assicurazione;
- e

Condizioni di assicurazione

- entro il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, successivo alla consegna dei lavori al committente.

Alle richieste di risarcimento che derivano da comportamenti colposi posti in essere durante la validità di una copertura precedente ("polizza sostituita"), emessa da Allianz S.p.A. per lo stesso rischio e sostituita dalla presente copertura senza interruzione di continuità, si applicano le condizioni previste dalla "polizza sostituita".

Per i danni a persone opera il Massimale della garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività.

Art. 2.4.4 – Retroattività - Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione - installazioni e contratti d'opera

La copertura opera per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni causati a terzi dagli impianti o cose installati, mantenuti o riparati, nella sua qualità di:

- installatore,
- manutentore e/o riparatore di impianti o cose, anche se da lui non installati,

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1917 codice civile, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione, se il comportamento colposo si è verificato prima della data di decorrenza della presente copertura e comunque non prima del periodo di retroattività indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

La garanzia opera solo se l'Assicurato non ha ricevuto, prima della sottoscrizione di questa copertura, richieste di risarcimento e/o non è a conoscenza di situazioni che possono dare luogo a richieste di risarcimento.

Se i comportamenti colposi si protraggono nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Art. 2.4.5 – Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per officine meccaniche, gommisti e autolavaggi

In deroga all'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera j) la copertura opera per i danni subiti dai veicoli a motore, o loro parti, di terzi, che sono oggetto di lavorazione in quanto inerente alla prestazione contrattuale dell'Assicurato.

Art. 2.4.6 – Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli

In deroga all'art. 4.1- "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera i), la copertura opera per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli e/o gommista in base alla Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche/integrazioni. La garanzia opera per i danni causati a terzi:

- dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione;
- che derivano dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

La garanzia opera per i lavori eseguiti e per i danni che si manifestano:

- durante l'operatività del Periodo di assicurazione;
- e

- entro il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, successivo alla riconsegna del veicolo.

Alle richieste di risarcimento che derivano da comportamenti colposi posti in essere durante la validità di una copertura precedente ("polizza sostituita"), emessa da Allianz S.p.A. per lo stesso rischio e sostituita dalla presente copertura senza interruzione di continuità, si applicano le condizioni previste dalla "polizza sostituita".

La garanzia opera solo per:

- i danni fisici subiti dal conducente del veicolo;
- l'eventuale rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato dal proprietario o conducente del veicolo o dall'assicuratore che ha pagato il danno, in base a quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile e per effetto della legge sull'assicurazione obbligatoria RC Auto;
- i danni riportati dal veicolo, escluso l'Oggetto di lavorazione; questa esclusione non si applica se è stata acquistata la garanzia aggiuntiva di cui all' Art. 2.4.5 "Responsabilità civile per i danni all'Oggetto di lavorazione per officine meccaniche, gommisti, autolavaggi", richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.4.6 bis – Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura

In deroga all'art. 4.1- "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera i), la copertura opera per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di cicli e acceleratori di andatura. La garanzia opera per i danni causati a terzi:

- dai mezzi riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione,
- che derivano dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di ruote/pneumatici.

La garanzia opera per i lavori eseguiti e per i danni che si manifestano:

- durante l'operatività del Periodo di assicurazione;

e

- entro il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, successivo alla riconsegna del mezzo.

Alle richieste di risarcimento che derivano da comportamenti colposi posti in essere durante la validità di una copertura precedente ("polizza sostituita"), emessa da Allianz S.p.A. per lo stesso rischio e sostituita dalla presente copertura senza interruzione di continuità, si applicano le condizioni previste dalla "polizza sostituita".

La garanzia opera anche per:

- i danni fisici subiti dal conducente del mezzo;
- i danni fisici subiti dal terzo trasportato, solo nei casi in cui i mezzi sono abilitati, in base alle normative vigenti, al trasporto di persone;
- i danni riportati dal mezzo, escluso l'Oggetto di lavorazione.

Art. 2.4.7 – Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo

A integrazione dell'art. 2.2.1 - "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" punto G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia la copertura opera anche per i danni subiti dai veicoli dei clienti, durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina.

La copertura **non opera per i danni alle parti dei veicoli che sono state oggetto specifico della prestazione contrattuale eseguita dall'Assicurato**, prima dell'effettuazione della prova e collaudo.

La garanzia **opera solo se i veicoli sono guidati dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro/Manodopera distaccata abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

Art. 2.4.8 – Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio

In deroga all'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera j) e punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia la copertura opera per i danni che derivano da lavaggio e/o pulitura dei veicoli di terzi che l'Assicurato ha in consegna e custodia.

Art. 2.4.8 bis – Responsabilità civile per i danni da errata erogazione del carburante

In deroga all'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera j) e punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia, la copertura opera per i danni a veicoli di terzi che derivano da errata erogazione del carburante durante il rifornimento.

Art. 2.4.9 – Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale

In deroga all'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera m), la copertura opera in caso di soccorso stradale automobilistico. Per soccorso stradale si intende il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli. La garanzia opera per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Art. 2.4.10 – Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario

In deroga all'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera j) punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia la copertura opera per i danni che derivano da lavatura, smacchiatura, stiratura dei capi di vestiario/tessuti di terzi, che l'Assicurato ha in consegna e custodia.

Art. 2.4.11 – Responsabilità civile per i danni da Infiltrazione da acqua piovana

In deroga all'art. "4.1 Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera d1), la copertura opera per i danni che derivano da Infiltrazione, umidità, stillicidio che sono conseguenza di eventi atmosferici, **esclusivamente alle condizioni che seguono:**

Condizioni di assicurazione

- i danni si sono verificati durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati/locali e comunque prima della conclusione dei lavori o della disponibilità dell'opera all'uso;
- l'Assicurato ha posto in essere accorgimenti a protezione del tipo di intervento da eseguire e le protezioni si sono danneggiate/sono state rimosse per effetto degli eventi atmosferici **(per esempio l'Assicurato non ha agganciato bene il telo di protezione o ha utilizzato un telo di materiale non adatto allo scopo, etc.)**

La copertura opera entro i limiti del Massimale, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con la Franchigia indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.4.12 – Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - edilizia

In deroga all'art. 3.1 "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera c), e art. 4.1- "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera i) la copertura opera per la responsabilità dell'Assicurato in relazione ai danni causati a terzi nell'esercizio dell'Attività dichiarata, svolta nel campo dell'edilizia.

La garanzia opera per i lavori eseguiti e per i danni che si manifestano durante il Periodo di assicurazione e comunque **non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, successivo alla consegna dei lavori al committente.**

Alle richieste di risarcimento che derivano da comportamenti colposi posti in essere durante la validità di una copertura precedente ("polizza sostituita"), emessa da Allianz S.p.A. per lo stesso rischio e sostituita dalla presente copertura senza interruzione di continuità, si applicano le condizioni previste dalla "polizza sostituita"

Art. 2.4.13 – Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sottotraccia e/o sotterranei

A parziale deroga dell'art. 4.1- "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera p), la copertura opera per i danni a condutture e/o impianti sottotraccia e/o sotterranei.

Art. 2.4.14 – Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 4.1- "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera n), la copertura opera per i danni a cose di terzi dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, **solo se** non derivano da lavori che coinvolgono sottomurature o altre tecniche sostitutive. **Resta ferma l'esclusione prevista dall'art. art. 4.1- "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera p),** relativa ai i danni a condutture e/o impianti sottotraccia e/o sotterranei.

Art.2.4.15 – Responsabilità civile per i danni da vibrazione e assestamento del terreno in seguito a scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera g), la copertura opera per i danni a cose riconducibili a vibrazioni del terreno e assestamento dello stesso, **solo se causati da lavori di scavo, sterro e rinterro.**

La garanzia opera per i lavori eseguiti e per i danni che si manifestano durante il Periodo di assicurazione **e comunque entro il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, successivo alla consegna dei lavori al committente.**

Alle richieste di risarcimento che derivano da comportamenti colposi posti in essere durante la validità di una copertura precedente ("polizza sostituita"), emessa da Allianz S.p.A. per lo stesso rischio e sostituita dalla presente copertura senza interruzione di continuità, si applicano le condizioni previste dalla "polizza sostituita".

Art. 2.4.16 – Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori

Nel caso in cui l'Assicurato ha subappaltato parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, la copertura, in deroga all'art.3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera d), opera per la responsabilità che ricade sull'Assicurato per i danni causati a terzi dai subappaltatori e/o dai prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Art. 2.4.17 – Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi

A parziale deroga all'art.3.2 "Persone non considerate terzi" lettera d) sono considerati terzi i subappaltatori e i prestatori d'opere e servizi (art. 2222 del codice civile) e i loro dipendenti. Per questi soggetti la garanzia opera solo per gli infortuni, subiti in occasione di lavoro, **che causino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del codice penale).**

Condizioni di assicurazione

3. CHE COSA NON È ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i casi in cui la copertura non opera

Art. 3.1 – Rischi esclusi **per tutte le garanzie** (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)

Ad eccezione della garanzia “Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro” per la quale valgono le specifiche esclusioni dell’art. 4.2 “Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro**”, la **copertura non opera in relazione a:**

- a) veicoli a motore, macchinari o impianti che siano guidati o azionati da persona non abilitata in base alle disposizioni in vigore o che non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o per loro vizio originario;
- c) opere e/o installazioni in genere dopo la conclusione dei lavori;
- d) ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall’Assicurato;
- e) attività di estrazione di idrocarburi (cosiddette off-shore e rigs);
- f) attività aeronautica di qualsiasi tipo, comprese anche progettazione/costruzione e manutenzione, nonché quelli subiti dagli aeromobili;
- g) danni da vibrazioni o assestamenti del terreno;
- h) danni alle opere in costruzione/ristrutturazione/manutenzione solo per le attività edili;

Sono inoltre esclusi i danni alle cose altrui:

- i) che derivano da attività svolte presso terzi in relazione alle cose che si trovano in Ambito lavori e che, per volume e peso, possono essere rimosse senza particolari difficoltà. L’esclusione non vale per le attività complementari ed accessorie all’Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento;
- j) che sono Oggetto di lavorazione;
- k) dopo la loro consegna, comprese le spese di riparazione o sostituzione che dipendono dal mancato uso o disponibilità;
- l) che l’Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo e/o a lui consegnate e delle quali risponde in base agli articoli 1783 e seguenti del codice civile;
- m) trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate.

La copertura non opera, inoltre, per:

- n) i danni punitivi di qualsiasi natura;
- o) i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza o meno di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica, purchè siano riferibili a malattie infettive che si manifesti con la sintomatologia e fenomenologia dell’Epidemia o della Pandemia;
- p) i danni derivanti, conseguenti, correlati -direttamente o indirettamente- a qualunque responsabilità nello svolgimento di servizi e prestazioni mediche, assistenziali, infermieristiche e fisioterapiche in genere, rientranti nell’ambito sanitario;
- q) la responsabilità dovuta o connessa all’uso di nanotecnologia.
- r) in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti di Allianz S.p.A. ai sensi dell’art 12 della legge n. 24/2017, la stessa può opporre al terzo esclusivamente le seguenti eccezioni e pertanto la copertura non opera in caso di:
 - danni derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della presente copertura, così come disciplinata alla lettera J) Farmacie di cui all’art. 2.2.1 “Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività”;
 - fatti generatori di responsabilità in capo alla Farmacia assicurata e richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi espressamente disciplinati alla lettera J) Farmacie di cui all’art. 2.2.1 “Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività”;
 - applicazione di eventuali limitazioni (es. Franchigia, Scoperto) indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
 - mancato pagamento del premio.

Condizioni di assicurazione

La garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività non opera anche in questi casi:

1. F) Danni da prodotti somministrati o venduti
Sono esclusi i danni che derivano:
 - da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
 - da modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.
2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia
Sono esclusi i danni:
 - da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
 - alle cose che sono strumento di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione anche finanziaria;
 - ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture di qualsiasi genere;
 - a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei clienti.

Se l'Assicurato opera nel campo del "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli/gommista, autolavaggio, autorimessa e garage" **sono, inoltre, esclusi i danni dovuti a:**

- lavaggio e/o pulitura di veicoli;
- errata erogazione del carburante a veicoli sotto rifornimento;
- spostamento di veicoli **solo per i danni al veicolo spostato;**
- vizio del prodotto relativamente ai carburanti.

Art. 3.2 – Persone non considerate terzi *(Valido per tutte le garanzie ad eccezione della garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro e della garanzia Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi limitatamente al punto d)*

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato. Non è inoltre considerato terzo, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).

Sono tuttavia considerati terzi:

- i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata;
- a parziale deroga di quanto precisato alla lettera d), i professionisti e i prestatori d'opera o di servizi che non svolgono l'Attività dichiarata ma che, **nell'esercizio delle loro specifiche funzioni**, possano occasionalmente svolgere delle attività manuali inerenti la stessa;
- **solo per le lesioni personali**, i soggetti di cui alla lettera a) che **sulla base di un rapporto contrattuale di lavoro in regola con le normative vigenti**, svolgano la propria attività professionale intellettuale o di prestazione d'opera o di servizi, diversa dall'Attività dichiarata, in favore dell'Assicurato;
- **solo per i danni a cose**, i soggetti di cui alle lettere c), d) e la Manodopera distaccata.
- **i Prestatori di lavoro per i danni subiti in relazione a quanto disciplinato all'art. 2.2.1 - Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività**, lettera K) Proprietà e utilizzo di carrelli elevatori in Area aziendale. In caso di lesioni personali, l'estensione opera solo a condizione che non sia presente la garanzia di cui all'art. 2.2.4 "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro".

Art. 3.3 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per malattie professionali

La copertura non opera:

- per i soggetti per i quali si è manifestata una ricaduta di una malattia professionale che è già stata indennizzata o che poteva essere indennizzata in precedenza;

Condizioni di assicurazione

- per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della copertura o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente a tale data;
 - per le malattie che possono essere ricondotte a pratiche di mobbing o bossing;
 - per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato;
 - per la Manodopera distaccata;
 - per la silicosi e le malattie professionali che derivano da asbesto e campi elettromagnetici;
 - per le malattie professionali che derivano da:
 - 1) intenzionale mancata osservanza da parte dei rappresentanti legali dell'azienda delle disposizioni di legge;
 - 2) intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dei rappresentanti legali dell'azienda per non avere effettuato riparazioni o adattamenti dei mezzi destinati a prevenire o contenere i fattori patogeni.
- Le esclusioni dei punti 1) e 2) non valgono per i danni che si verificano dopo l'adozione da parte dell'Assicurato di misure risolutive e adatte, in rapporto alle circostanze.

Art. 3.4 – Rischi esclusi per la garanzia **Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate** **La copertura non opera per i danni:**

- alle cose trasportate;
- che rientrano nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Art. 3.5 – Rischi esclusi per la garanzia **Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia** **La copertura non opera per:**

- denaro;
- titoli di credito;
- carte valori;
- preziosi;
- veicoli a motore e natanti e quanto in essi contenuto.

Art. 3.6 – Rischi esclusi per la garanzia **Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - installazioni e contratti d'opera** **La copertura non opera per i danni:**

- ad impianti, attrezzature, cose installate, riparate o mantenute Oggetto di lavorazione, e qualsiasi eventuale spesa relativa alla loro sostituzione o riparazione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione, da chiunque siano stati fabbricati;
- da non idoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinati;
- da mancato o non immediato intervento di manutenzione;
- relativi allo svolgimento di attività di riparazione di cicli, acceleratori di andatura, veicoli e natanti;
- relativi ad attività edili.

Art. 3.6 bis – Rischi esclusi per la garanzia **Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori - edilizia**

La copertura non opera per i danni da Infiltrazione anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia di cui all'Art. 2.4.11 "Responsabilità civile per i danni da Infiltrazione da acqua piovana".

Art. 3.7 – Rischi esclusi per la garanzia **Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale**

La copertura non opera per i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

Art. 3.8 – Rischi esclusi per la garanzia **Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario** **La copertura non opera per i danni a:**

- capi di vestiario/tessuti in pelle;
- capi di vestiario/tessuti in pelliccia.

Art. 3.9 – Rischi esclusi per la garanzia **Responsabilità civile per i danni da vibrazione e assestamento del terreno in seguito a scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori**

Condizioni di assicurazione

La copertura non opera per i danni:

- a condutture e/o impianti sotterranei in genere;
- alle opere stesse.

Art. 3.10 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli

La copertura non opera per i danni causati a terzi dai cicli e dagli acceleratori di andatura sottoposti a riparazione, revisione e manutenzione.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui la copertura non opera solo per alcuni eventi

La copertura assicurativa opera con gli Scoperti, le Franchigie e i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

Ad eccezione della garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" per la quale valgono le specifiche esclusioni dell'art. 4.2 "Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro**", la **copertura non opera in relazione a:**

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) oppure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- b) rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- c) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- d) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, ferma l'operatività di quanto previsto in tema di danni da spargimento d'acqua agli articoli 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" e 2.2.3 Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto";
- d1) Infiltrazione, umidità, stillicidio che siano, tutti, conseguenza di eventi atmosferici;
- e) proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;
- f) proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- g) furto;
- h) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- i) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori;
- j) detenzione e impiego di esplosivi;
- k) smarrimento ed errata consegna di cose di terzi;
- l) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono;
- m) interruzione e sospensione di attività di terzi, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;
- n) da cedimento e franamento del terreno.
- o) che si possono ricondurre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:
 - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale che contiene asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

La copertura infine non opera per i danni:

- p) causati alle condutture e/o agli impianti sotterranei/sottotraccia in genere, nonché tutti quelli da essi conseguenti di natura patrimoniale;
- q) che derivano da comportamenti consapevoli, prolungati e ripetuti dell'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata, che hanno già dato origine a richieste di risarcimento e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, non ha posto in essere provvedimenti idonei ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica se gli eventi dannosi sono frutto di comportamenti non evitabili, perché connessi alle modalità di esecuzione dell'Attività dichiarata.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro**
(Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

È esclusa la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni che possono essere riferiti, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:

- a) alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro e/o la Manodopera distaccata;
- b) all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- c) all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- d) che derivano da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) oppure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- e) che derivano da detenzione o impiego di esplosivi;
- f) a responsabilità dovuta o connessa all'uso di nanotecnologia.

Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli**

La copertura non opera per i danni:

- a) subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e comunque dalle persone indicate nell'art. 3.2 "Persone non considerate terzi";
- b) da mancato uso o disponibilità del veicolo a motore;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) relativi a biciclette, monopattini e acceleratori di andatura in genere;

Art. 4.3 bis – Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura**

La copertura non opera per i danni:

- a) subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e comunque dalle persone indicate nell'art. 3.2 "Persone non considerate terzi";
- b) da mancato uso o disponibilità del mezzo;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) relativi a veicoli diversi da biciclette, monopattini e acceleratori di andatura in genere.

5. VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 – Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività

La copertura assicurativa opera per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Sono esclusi i **sinistri che si verificano sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada**, salvo il caso di viaggi di affari e di partecipazione a fiere/mostre/mercati/esposizioni, compreso il montaggio/smontaggio di stand. Se ricorrono queste circostanze la copertura vale anche per i danni che si verificano negli Stati Uniti d'America e in Canada.

La voce di garanzia C) COMMITTENZA AUTO vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Art. 5.2 – Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto

La copertura assicurativa vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Art. 5.3 – Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro

La copertura assicurativa vale per il mondo intero.

Art. 5.4 – Responsabilità civile per i danni da uso professionale di mezzi aerei a pilotaggio remoto

La copertura assicurativa vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Condizioni di assicurazione

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati:

- gli obblighi e le attività a carico delle Parti quando si verifica un Sinistro, al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa;
- le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro;
- i tempi di adempimento o liquidazione.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro viene denunciato durante la validità di una edizione successiva a questa.

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto, **deve avvisare Allianz S.p.A.** o il proprio intermediario **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. **Il termine di avviso è esteso a 30 giorni in caso di Sinistro relativo a quanto disciplinato alla lettera J) Farmacie** di cui all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività". L'inadempimento di questo obbligo **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'articolo 1915 codice civile.** Il suddetto avviso non è dovuto in caso di azione diretta verso Allianz S.p.A. da parte del terzo danneggiato ai sensi dell'art 12 della legge n. 24/2017.

Il Contraente o l'Assicurato deve anche:

- **informare** subito Allianz S.p.A. delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Allianz S.p.A. ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso di Allianz S.p.A.

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza

Le spese necessarie per resistere all'azione legale del terzo danneggiato contro l'Assicurato sono a carico di Allianz S.p.A., in base a quanto previsto dall'art. 1917 codice civile.

Allianz S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato; nomina, se serve, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

Allianz S.p.A. non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa nominati; Allianz S.p.A. non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Si precisa che, in relazione a quanto disciplinato alla lettera J) Farmacie di cui all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", il Contraente e l'Assicurato si impegnano, anche in caso di azione diretta da parte del terzo danneggiato, preventivamente a cooperare con Allianz S.p.A. con correttezza e buona fede per garantire la migliore e più completa istruzione della pratica di Sinistro e l'adozione e la comunicazione, da parte di Allianz S.p.A., delle determinazioni più opportune nell'ambito della gestione del Sinistro, dalla tempestiva segnalazione dell'attivazione dell'azione diretta da parte del terzo danneggiato, alla migliore applicazione di eventuali franchigie.

Art. 6.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ognuno il nome degli altri, come previsto dall'articolo 1910 codice civile

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli Assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo pagato. In caso di richiesta ad Allianz S.p.A. la stessa paga l'Indennizzo, calcolato in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Art. 6.4 – Regola proporzionale garanzia Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori *(Valido se selezionata la garanzia aggiuntiva specifica)*

Condizioni di assicurazione

Se in caso di Sinistro Allianz S.p.A. verifica che **la percentuale di fatturato ceduta in subappalto dall'Assicurato è superiore al valore indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, risponde del danno in proporzione al rapporto tra:**

- il Premio calcolato per la percentuale indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
- il Premio calcolato per la percentuale accertata al momento del Sinistro.

7. PREMIO

Art. 7.1 – Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio *(Valido in caso di rilevazione manuale del numero degli Addetti)*

Il Premio è calcolato, in base al numero degli Addetti che prestano l'Attività dichiarata, comunicato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per rendere questa dichiarazione il Contraente deve tenere conto del numero massimo di Addetti impiegati nel Periodo di assicurazione, senza calcolare, però, il numero delle seguenti tipologie di Addetti:

- addetti con contratto di prestazione occasionale, ai sensi della Legge 96/2017 e successive modifiche e/o integrazioni;
- stagisti;
- borsisti;
- corsisti;
- tirocinanti;
- lavoratori somministrati;
- Manodopera distaccata

Queste figure, anche se non contano per il calcolo del Premio, rientrano nella definizione di Addetti, Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata e sono, perciò, in copertura.

Il Premio così calcolato viene anticipato in via provvisoria, come acconto di Premio all'inizio del Periodo di assicurazione.

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A. il numero degli Addetti a consuntivo; **se non comunica i dati nei termini stabiliti, Allianz S.p.A. può concedere un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni. Se il Contraente non comunica i dati nemmeno in questo intervallo di tempo, Allianz S.p.A. può procedere alla risoluzione della copertura, con preavviso di almeno 15 giorni.**

Eventuali Addetti in più rispetto al numero comunicato al momento della sottoscrizione del contratto, sono comunque in copertura e la differenza di Premio che il Contraente deve pagare deve essere versata al momento della regolazione dello stesso.

Allianz S.p.A., ricevuta la comunicazione del numero degli Addetti a consuntivo, calcola il Premio di regolazione comunica al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria. Allianz S.p.A. ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro-capite indicato in Scheda di Polizza per la differenza tra il numero degli Addetti aggiornato, e il numero degli Addetti dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

DIFFERENZA ATTIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è superiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio, Il Contraente **deve versare** ad Allianz S.p.A. il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, **entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di assicurazione.**

Se il Contraente non paga il Premio di regolazione, Allianz S.p.A. può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, Allianz S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni, con lettera raccomandata. Resta fermo il diritto di Allianz S.p.A. di agire giudizialmente per il recupero del Premio non pagato.

DIFFERENZA PASSIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è inferiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio, Allianz S.p.A. deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

Art. 7.2 – Calcolo, anticipazione e regolazione premio *(Valido in caso di rilevazione automatica del numero degli Addetti)*

Il Premio è calcolato, in base al numero degli Addetti. Questo numero si ottiene:

Condizioni di assicurazione

- in maniera automatica attraverso la consultazione telematica della Camera di Commercio che viene fatta da una società privata specializzata;
- facendo la media delle quattro rilevazioni trimestrali del numero di Addetti che precedono l'ultimo dato disponibile, alla data di consultazione della Camera di Commercio.

Per il calcolo del Premio, il numero degli Addetti non tiene conto delle seguenti tipologie:

- addetti con contratto di prestazione occasionale, ai sensi della Legge 96/2017 e successive modifiche e/o integrazioni; stagisti;
- borsisti;
- corsisti;
- tirocinanti;
- lavoratori somministrati;
- Manodopera distaccata.

Queste figure, anche se non contano per il calcolo del Premio, rientrano nella definizione di Addetti e/o Prestatori di lavoro e sono, perciò, in copertura.

Il Premio, così calcolato, viene anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, come acconto di Premio in base al numero degli Addetti. **Se il numero degli Addetti varia, il Contraente non deve comunicare nulla ad Allianz S.p.A. Eventuali Addetti in più rispetto al numero rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, sono comunque in copertura e la differenza di Premio che il Contraente deve pagare viene deve essere versata al momento della regolazione dello stesso.**

Il Premio è regolato, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, alla fine di ciascun Periodo di assicurazione, in base al numero complessivo degli Addetti, aggiornato automaticamente dopo la consultazione telematica della Camera di Commercio.

Il Premio è regolato con le seguenti modalità:

- Prima della fine del Periodo di assicurazione, Allianz S.p.A. fa una richiesta telematica alla Camera di Commercio attraverso una società privata specializzata per rilevare il numero degli Addetti aggiornato, come sopra descritto. Se la consultazione non fornisce alcun risultato, Allianz S.p.A. utilizza il dato rilevato alla sottoscrizione del contratto;
- Allianz S.p.A. una volta ottenuto automaticamente il dato aggiornato del numero degli Addetti calcola il Premio di regolazione e comunica al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il Premio imponibile di regolazione è determinato moltiplicando il Premio pro-capite indicato in Scheda di Polizza per la differenza tra il numero degli Addetti aggiornato, ed il numero degli Addetti rilevato al momento della sottoscrizione del contratto.

DIFFERENZA ATTIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è superiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio Il Contraente **deve versare** ad Allianz S.p.A. il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, **entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di assicurazione.**

Se il Contraente non paga il Premio di regolazione, Allianz S.p.A. può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, Allianz S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto di Allianz S.p.A. di agire giudizialmente per il recupero del Premio non pagato.

DIFFERENZA PASSIVA

Se il Premio calcolato in base al numero aggiornato degli Addetti è inferiore al Premio anticipato in via provvisoria come acconto di Premio, Allianz S.p.A. deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

Art. 7.3 – Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è comprensivo delle imposte.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In questo caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio **deve essere pagato al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. ed è dovuto per l'intero periodo di assicurazione**, anche se è frazionato in più rate.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Allianz S.p.A oppure all'intermediario, espressamente in questa qualità;

Condizioni di assicurazione

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
3. denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile**, il Premio può essere pagato soltanto con procedura SDD o addebito su carta di credito, con le modalità che seguono:

Procedura SDD

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato** con le modalità indicate ai punti 1, 2, 3;
- dalla seconda rata in poi, il Premio **deve essere pagato con** procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare la procedura il Contraente deve sottoscrivere specifica delega SDD ad Allianz S.p.A. con cui la autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente indicato nella delega.

Addebito su carta di credito

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato con la carta di credito sulla quale il Contraente vuole attivare il pagamento ricorrente**;
- dalla seconda rata in poi Allianz S.p.A., autorizzata dal Contraente, richiede il pagamento delle singole rate, di volta in volta e salvo buon fine.

Art. 7.4 – Adeguamento automatico annuale (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

I massimali, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale di variazione – **solo se superiore** – dell'indice ISTAT di riferimento (FOI-Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

La variazione dell'indice ISTAT di riferimento è determinata annualmente sulla base dello scostamento dell'indice rilevato il quarto mese antecedente a partire da quello di scadenza della rata annuale di Premio rispetto all'indice rilevato lo stesso mese dell'anno solare precedente.

Se l'indice ISTAT non è disponibile l'Impresa può utilizzare un indice equivalente, ossia un indice determinato da un terzo soggetto, pubblico o privato, indipendente dalla Compagnia, mediante criteri analoghi a quelli utilizzati dall'ISTAT ai fini della determinazione del FOI in termini di composizione del paniere di prodotti e di durata annuale del periodo di osservazione di cui sopra.

In tale eventualità l'Impresa dovrà darne avviso al Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.5 – Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, secondo quanto previsto dall'articolo 1899 codice civile, è stato calcolato in misura ridotta, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto, ma di durata annuale.

Ferma questa riduzione per poliennalità, il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento previsto dall'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale", se richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.6 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se Allianz S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.5 "Recesso in caso di Sinistro", rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (*Valido nel caso frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio o la prima rata, in caso di frazionamento, sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Condizioni di assicurazione

I premi devono essere pagati al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. e sono dovuti per l'intero periodo di assicurazione anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive al primo pagamento, la copertura assicurativa, resta sospesa dal 31°giorno dopo quello della scadenza non pagata. La copertura ricomincia a operare dal giorno del pagamento, se durante la sospensione il Contraente paga i premi; in questo caso Allianz S.p.A. ha il diritto di chiedere il pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'articolo 1901 codice civile.

Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (*Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.

Se il Contraente ha scelto, in accordo con Allianz S.p.A., la domiciliazione mensile dei pagamenti con addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito, il Contraente deve avvisare subito Allianz S.p.A.

Il Premio è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo di questa viene riaddebitato su quella successiva e la copertura assicurativa continua a operare.

La copertura assicurativa resta, invece, sospesa:

- dal 31° giorno dopo quello della scadenza della seconda mensilità, in caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalla prima scadenza mensile dopo la mancata comunicazione del Contraente di:
 - a. modifica o chiusura del rapporto di conto corrente;
 - b. chiusura del rapporto contrattuale con la società che fornisce la carta di credito utilizzata per il primo pagamento, a meno che l'addebito del Premio non viene autorizzato su eventuali altre carte di credito del Contraente fornite dalla stessa società.

In entrambi i casi di sospensione la copertura torna ad operare dal giorno in cui il Contraente paga direttamente al proprio intermediario assicurativo **tutte le mensilità scadute e non pagate**, più quelle che mancano a completamento del periodo di assicurazione. Alla scadenza del periodo di assicurazione **il contratto è comunque risolto**.

Art. 8.2.a – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni*)

La copertura **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**; se il Contraente o Allianz S.p.A. non comunicano disdetta con **lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura con durata non inferiore a un anno si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni che seguono**.

In caso di domiciliazione dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio della disdetta, sia dal Contraente, sia da Allianz S.p.A., comporta la revoca da parte di Allianz S.p.A. della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**; se il Contraente o Allianz S.p.A. non mandano la disdetta con **lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni che seguono**.

Se alla copertura non è stata applicata la riduzione di Premio prevista dall'articolo 1899 codice civile, **solo il Contraente può recedere prima della scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, mandando lettera raccomandata, o altro supporto per il quale è stato espresso dal Contraente il consenso d'uso, almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione**.

Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 8.2a e 8.2b "Tacito rinnovo", la copertura assicurativa **non si rinnova automaticamente** alla scadenza e, quindi, termina **l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, senza bisogno di mandare la disdetta.

In questo caso non si applica la proroga di copertura di 15 giorni, dopo la scadenza, prevista dall'articolo 1901 codice civile.

Art. 8.4 – Recesso in caso di sinistro

Condizioni di assicurazione

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini stabiliti dalle presenti Condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **Allianz S.p.A. ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.**

Resta fermo quanto previsto dal "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al preavviso di 30 giorni.

Anche l'Assicurato e il Contraente possono fare valere il diritto di recesso, ma solo nel caso in cui il Contraente faccia parte della categoria dei consumatori come definita dall'articolo 3 del D.Lgs 206/2005.

Esclusivamente in relazione a quanto disciplinato alla lettera J) Farmacie di cui all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", si precisa che Allianz S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 del DM 232/2023:

- **non può esercitare il suddetto diritto di recesso in caso di denuncia di Sinistro o di presentazione di richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato in vigore della copertura assicurativa e/o e nel periodo di ultrattività della stessa.**
- **può esercitare il suddetto diritto di recesso prima della scadenza, esclusivamente in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un Sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.**

Art. 8.5 – Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa. Per farlo lo deve comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A. e, se non lo fa, la copertura assicurativa opera per tutta la durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. rimborsa il Premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– **e trattiene solo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Allianz S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire ad Allianz S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: **il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.**

In caso di cessazione della copertura assicurativa, **Allianz S.p.A. può trattenere:**

- i premi già incassati,
- il premio per il Periodo di assicurazione in corso,
- in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve **avvisare a tutti gli Assicuratori**, indicando a ognuno il nome degli altri come previsto dall'art. 1910 codice civile.

Art. 9.3 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto Allianz S.p.A.** se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"aggravamento del rischio"*). **Se non rispettano questo obbligo**, previsto dall'art. 1898 codice civile, **possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.**

Condizioni di assicurazione

Art. 9.4 – Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono **avvisare per iscritto** Allianz S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"diminuzione del rischio"*).

In questo caso Allianz S.p.A. riduce il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 codice civile.

Art. 9.5 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza, al Premio, agli Indennizzi, sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.7 – Clausola broker (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti relativi alla copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla società di brokeraggio.

Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.